



COMUNE DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 21/04/2009

Atto n. 27

Oggetto: Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'anno *DUEMILANOVE*, il giorno *VENTUNO*, del mese di *APRILE*, alle ore *21.00* nella sala delle adunanze consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Via Garibaldi, n° 14, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione

Presiede la Seduta il Sig. **D'ISIDORO ENZO** nella qualità di Presidente del Consiglio.

1) VALLESCURA GAETANO	SINDACO	S	12) COSTANTINI FRANCO	CONSIGLIERE	S
2) MARINI ENRICO	CONSIGLIERE	S	13) D'ANTEO VILIANO	CONSIGLIERE	S
3) CONTE LUCA PIERO	CONSIGLIERE	S	14) ADONIDE SERGIO	CONSIGLIERE	S
4) DI MARCO MARINO	CONSIGLIERE	S	15) MANCINELLI GIANNI	CONSIGLIERE	S
5) FLAGELLA CARLO	CONSIGLIERE	S	17) MASSIMI SILVIO	CONSIGLIERE	S
6) CICHELLA GABRIELE	CONSIGLIERE	S	18) D'ISIDORO ENZO	CONSIGLIERE	S
7) COSTANTINI ANTONIO	CONSIGLIERE	N	19) PALLINI DOMENICO	CONSIGLIERE	S
8) VINDITTI SILVIO	CONSIGLIERE	S	20) MARINELLI ALFONSO	CONSIGLIERE	S
9) MANCINELLI VITALE	CONSIGLIERE	N			
10) VALLOSCURA FABRIZIO	CONSIGLIERE	S			
11) CICHELLA FLAVIO	CONSIGLIERE	S			

S = Presenti n. 17 N = Assenti n. 2

All'appello nominale risultano quindi presenti n° 17 Consiglieri.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **MUSUMARRA GIUSEPPE**, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relazona sull'argomento il Consigliere Delegato al Commercio Carlo Flagella, che legge la proposta di atto deliberativo del seguente tenore:

“VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2002 ad oggetto: *“Approvazione adeguamento disciplina generale dei pubblici esercizi”*;

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2004 relativa all'aggiornamento del numero delle autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande rilasciabili, a modifica di quanto definito nella suddetta delibera di C.C. n. 13 del 18/03/2004;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha promulgato la L.R. 16 luglio 2008, n. 11: *“Nuove norme in materia di commercio”*, disciplinante anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

TENUTO PRESENTE:

- che la LR n. 11/08, ha disapplicato la normativa nazionale, di cui alla L. 28/08/1991 n. 287, in materia di insediamento ed attività di pubblico esercizio (comma 152, art. 1);
- che, pertanto, il vigente regolamento comunale dei pubblici esercizi, di cui alle citate delibere di C.C. n. 10 del 25/02/2002 e n. 13 del 18/03/2004, non trova più fondamento giuridico di riferimento;
- che la LR n. 11/08, all'art. 1 commi da 93 a 97, dispone le finalità e traccia le linee guida della programmazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, demandando ai Comuni la definizione di specifici criteri di programmazione;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2008;

VISTO il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 come modificato dalla Legge di conversione 4 agosto 2006 n.248 ;

VISTO il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 come modificato dalla Legge di conversione 2 aprile 2007 n.40;

PROPONE

1. le premesse formano parte integrante sostanziale ed imprescindibile del presente atto;
2. di approvare i *“Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande”* ai sensi dei commi da 93 a 97, art. 1, L.R. n. 11/2008.”;

Interviene al dibattito il Consigliere Conte Luca Piero, come da resoconto della registrazione della seduta consiliare allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Conclusosi il dibattito il Presidente invita il Consiglio Comunale ad approvare il punto posto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese per alzata di mano da numero 18 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante sostanziale ed imprescindibile del presente atto;

2. Di approvare i "Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" ai sensi dei commi da 93 a 97, art. 1, L.R. n. 11/2008, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Ultimata la trattazione e votazione del presente punto posto all'ordine del giorno il Sindaco propone di anticipare la discussione dei punti 2, 3 e 4, inseriti nell'integrazione all'ordine del giorno.

Il Presidente metta ai voti la proposta che viene approvata da unanimità di voti.



CITTÀ DI SILVI

(Teramo)

Ufficio Commercio – Agricoltura – Artigianato – Industria – Farmacia – Sport – Suap
Turismo – Polizia commerciale ed amministrativa

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21/04/2009

INDICE

- Art. 1** Oggetto
- Art. 2** Ambito di applicazione
- Art. 3** Definizioni e denominazioni delle attività
- Art. 4** Criteri di programmazione ed obiettivi comunali
- Art. 5** Attività escluse dalla programmazione
- Art. 6** Requisiti morali
- Art. 7** Requisiti professionali

- Art. 8** Autorizzazione e procedimento per il rilascio
- Art. 9** Subingresso
- Art. 10** Modifiche societarie
- Art. 11** Ampliamento
- Art. 12** Dichiarazione di inizio attività – DIA
- Art. 13** Sospensione volontaria dell' attività
- Art. 14** Cessazione dell' attività
- Art. 15** Autorizzazione temporanea
- Art. 16** Attività stagionali
- Art. 17** Validità delle autorizzazioni e/o DIA
- Art. 18** La somministrazione di bevande alcoliche
- Art. 19** Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico
- Art. 20** Pubblicità dei prezzi
- Art. 21** Inquinamento acustico
- Art. 22** Orari di apertura e chiusura al pubblico
- Art. 23** Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni e/o DIA
- Art. 24** Disciplina delle sanzioni
- Art. 25** Disposizioni finali

Art. 1 **Oggetto**

1. In attuazione dei commi da 93 a 97 dell' art. 1, L.R. 16 luglio 2008 n. 11 ad oggetto: “*Nuove norme in materia di commercio*”, con il presente regolamento vengono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di quelle relative al trasferimento di sede, agli orari e ad ogni altra circostanza ad esse correlata.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di **agriturismo**;
 - b) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture **turistico-alberghiere**, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
 - c) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235(*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*);
 - d) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi della L.R. 28.04.1995, n. 75 (*Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere*);
 - e) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a **fini promozionali**;
 - f) alla vendita di **latte fresco crudo** effettuata tramite distributori automatici autorizzati;
 - g) ai titolari di **vendita esclusiva di carburanti**.

Art. 3

Definizioni e denominazioni delle attività

1. Ai fini della Legge Regionale n. 11/2008 e del presente regolamento gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia definita "Esercizi per la Somministrazione di Alimenti e Bevande".
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*) intestate alla stessa persona fisica o giuridica, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica di cui al presente comma.
Gli atti amministrativi rilasciati dall' autorità del Comune sono formulati riportando obbligatoriamente la dicitura "Somministrazione di Alimenti e Bevande".
2. Tale attività può svolgersi sia nel locale che nell' area aperta al pubblico adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione

dell'operatore, se privata; tale circostanza deve essere riportata sul titolo autorizzatorio.

3. Gli Esercizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute dei non fumatori.
5. Si intende:
 - a) per **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
 - b) per **superficie di somministrazione**, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione.
Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
Ai fine dell'esercizio dell'attività, tale superficie deve essere riportata sul titolo autorizzatorio;
 - c) per **impianti ed attrezzature di somministrazione**, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici autorizzate;
 - d) per **superficie aperta al pubblico** l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
 - e) per **somministrazione presso il domicilio del consumatore**, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari;
 - f) per **somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al**

pubblico l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, informa diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto.

6. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:
- a) **trattoria, ristorante, osteria con cucina e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) **esercizi con cucina tipica abruzzese**: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) **self service, tavole calde, fast food e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) **pizzerie e simili**: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) **bar gastronomici e simili**: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) **bar-caffè e simili**: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) **bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili**: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere prodotti in proprio;
 - h) **birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili**: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) **piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili**: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j) **sale da ballo, discoteche, locali notturni**: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente

rispetto alla prima;

- k) *impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione*: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Le denominazioni di cui al presente comma hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune l'attività o le attività, come individuate al precedente comma, per tipologia che intende esercitare nei limiti previsti dall'autorizzazione sanitaria.

Tale comunicazione non va esposta come l'autorizzazione ai sensi dell'art.180 del TULPS, bensì tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 4

Criteri di programmazione ed obiettivi comunali

1. In considerazione dei criteri stabiliti dalla Regione ai commi 95, 96 e 97, art.1, L.R. n. 11/2008 e delle motivazioni ed obiettivi che il Comune persegue non si prevedono limiti di distanza fra gli esercizi di somministrazione, né tra questi e luoghi di cura o riposo e luoghi destinati al culto.
2. Ai sensi del comma 97, art. 1, L.R. n. 11/2008 e del presente provvedimento, si ritiene di non suddividere il territorio comunale in zone e quindi di considerare il territorio quale unica zona.
3. Al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso un'equilibrata presenza sul territorio degli stessi, si ritiene di non stabilire limiti di carattere numerico per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tenuto conto:

a) dell'indagine demografica, che presenta il seguente incremento della popolazione:

- **2001**: 14.478 abitanti come da risultanze del Censimento della popolazione;
- **2006**: 15.392 abitanti al 31 dicembre;
- **2007**: 15.467 abitanti al 31 dicembre;

- **2008:** 15.622 abitanti al 31 dicembre;
- b) dei flussi turistici, essendo Silvi una località vocata al turismo balneare;
 - c) che il Comune è inserito nell' area Metropolitana Chieti Pescara – Area E), come si evince dall' allegato A) alla L.R. n. 11/2008, con una popolazione di 499.396 abitanti che aumentano a n. 569.539 se si considerano i comuni vicini di Pineto, Atri, Roseto degli Abruzzi e Giulianova;
 - d) che il Comune di Silvi è attraversato in tutto il territorio dalla Strada Statale 16 Adriatica con un notevole flusso veicolare lungo la direttrice Adriatica Nord – Sud e viceversa;
 - e) che il Comune vuole richiamare, con appositi programmi ed obiettivi, il maggior numero di persone sul proprio territorio offrendo oltre alla disponibilità ricettiva, alberghiera ed abitativa anche una sempre maggiore e più qualificata disponibilità di servizi, di pubblici esercizi e di attività commerciali;
 - f) che il limitrofo territorio comunale di Città Sant' Angelo, contraddistinto da una forte presenza di esercizi della grande e media struttura di vendita, peraltro in continuo aumento, comporta il transito e la sosta nel Comune di Silvi di un notevole flusso di utenti ivi diretti.

Art. 5

Attività escluse dalla programmazione

1. Ai sensi del comma 98, art. 1, L.R. n. 11/2008, la programmazione non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici; nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi), grandi superfici di vendita non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34, art. 1, L.R. 11/2008;
 - d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*);
 - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - f) al domicilio del consumatore;
 - g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
 - h) negli alberghi e strutture turistico ricettive.
2. Le attività di cui al presente comma sono soggette a Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), come previsto dai commi da 104 a 107, art. 1, L.R. n. 11/2008 e dal successivo art. 12 del presente Regolamento, da formalizzare al Comune.

Art. 6

Requisiti morali

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 628, 629, 641, 644, 648, 648-bis, dall'articolo 216 R.D. 267/1942 o di cui al Libro II titolo XII del Codice

- penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice penale;
 - f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
 - h) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume.
2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle Comunicazioni e delle informazioni antimafia*).
3. Il divieto di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del comma 1 del presente articolo lett. c), d), e), f), h) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

Art. 7

Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa alla somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per

- la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa in materia di formazione professionale ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività commerciale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
 - c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (*Disciplina del commercio*), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
 - d) essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Alimentazione o di Diploma di Istituto Alberghiero o titoli europei equipollenti.

Art. 8

Autorizzazione e procedimento per il rilascio

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite all'Ufficio Protocollo del Comune, a firma della persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione.

La domanda deve essere presentata con apposita modulistica prevista dal Comune, reperibile anche sul sito ufficiale dell'Ente www.comune.silvi.te.it, deve essere corredata della documentazione richiesta e deve necessariamente indicare:

- a) il possesso dei requisiti professionali e morali di cui ai precedenti artt. 6 e 7;
- b) la disponibilità dei locali;
- c) la eventuale indicazione del preposto (se trattasi di società);
- d) gli estremi della richiesta ai fini della registrazione presso la ASL di Teramo (ex autorizzazione sanitaria);
- e) i requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione

incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

3. A seguito della presentazione della domanda, il Comune dà comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e del comma 103, art. 1, L.R. n. 11/2008, il termine di conclusione del procedimento è novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di silenzio da parte del Comune, decorso tale termine, l'istanza si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della L. n. 241/90 e s.m.i.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata; tale richiesta di integrazione e/o regolarizzazione sospende i termini di conclusione del procedimento.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'art 18 della legge n. 241/90 e s.m.i., tempestivamente a richiederli.

In questo caso il termine di novanta giorni di cui al presente comma inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) al possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento;
- b) al rispetto dei criteri comunali di cui al precedente art.4;
- c) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- d) all'eventuale indicazione del preposto (ove trattasi di società);
- e) alla richiesta ai fini della registrazione presso la ASL di Teramo (ex autorizzazione sanitaria) ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- f) al possesso dei requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza;
- g) al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- h) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i

criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).

5. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.
Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'autorità comunale ne comunica gli estremi al Prefetto, al Questore, alla ASL di Teramo e alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.
6. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi del presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.
7. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo.
È vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
8. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina.

Art. 9 **Subingresso**

1. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare o spedire all'Ufficio Protocollo del Comune entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione.
Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione.
2. Tale comunicazione deve essere presentata con apposita modulistica predisposta dal Comune, reperibile anche sul sito ufficiale dell'Ente www.comune.silvi.te.it, corredata della documentazione richiesta e deve necessariamente indicare:

- a) gli estremi dell' autorizzazione del cedente;
 - b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
 - c) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7;
 - d) gli estremi della richiesta ai fini dell' aggiornamento della registrazione presso la ASL di Teramo (ex autorizzazione sanitaria).
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l' autorità comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla reintestazione dell' autorizzazione; successivamente provvederà a darne comunicazione al Prefetto, al Questore, alla ASL di Teramo e alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.
4. In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 7, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l' attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso.
- Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio.
- In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto che non intendano proseguire l' attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all' autorità comunale la cessazione dell' attività o la sospensione dell' attività che non può comunque essere superiore a dodici mesi dalla data dell' avvenuto decesso.

Art. 10

Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale della società esercente, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggette a comunicazione da presentare o spedire all' Ufficio Protocollo del Comune, alla quale deve essere allegata l' autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute.
2. La variazione del legale rappresentante è soggetta a comunicazione.
Il nuovo legale rappresentante deve altresì produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli

professionali.

Nel caso in cui il legale rappresentante che subentra nella titolarità dell'esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto all'attività.

3. Successivamente alle verifiche verrà apportata la variazione sul titolo autorizzatorio e ne sarà data comunicazione al Prefetto, al Questore, alla ASL di Teramo, alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

Art. 11

Ampliamento

1. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione da presentare o spedire, con apposita modulistica, all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dalla data del protocollo della comunicazione, salvo che il Comune non comunichi diversamente.

2. Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità, nonché di quanto previsto dalla presente legge. Successivamente procederà ad apportare la relativa modifica sul titolo autorizzatorio dandone comunicazione al Prefetto, al Questore, alla ASL di Teramo, alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

Art. 12

Dichiarazione di inizio attività – DIA

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:
 - a) nel domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi situati all'interno delle autostazioni ubicate in autostrade e nelle

strade extraurbane principali, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, sui mezzi di trasporto pubblico;

- c) in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza degli immigrati o rifugiati o altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi alle aziende, enti, scuole e amministrazioni nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- e) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34 della L.R. n. 11/2008;
- f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
- g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, stabilimenti balneari, centri fieristici; o congiuntamente ad attività culturali in cinema, musei, teatri, sale da concerto, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario, lounge bar future casinò;
- h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 15, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (*Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti*);
- i) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi di montagna;
- j) negli alberghi e strutture turistico ricettive;

2. La DIA deve essere presentata o spedita all' Ufficio Protocollo del Comune con apposita modulistica predisposta dal Comune e reperibile anche sul sito ufficiale dell' Ente www.comune.silvi.te.it e deve necessariamente indicare:

- a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere tra quelle elencate al precedente comma 1;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione; per gli esercizi di cui alla lettera g) del precedente comma 1, la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;
- e) l'eventuale preposto all'esercizio ove trattasi di società.

3. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1 del

presente articolo, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione prevista alla lettera g) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.

4. L'indicazione del preposto all'esercizio nominato successivamente al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina.
5. Nella DIA relativa alle mense scolastiche ed aziendali, nei casi in cui la produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa struttura, deve essere specificato che non verranno utilizzate stoviglie e posate in materiale usa e getta.
6. Gli estremi delle DIA sono comunicati dal Comune al Questore, alla ASL di Teramo, alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.
7. L'Attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della DIA; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato deve presentare o spedire una "comunicazione di effettivo inizio attività" all'Ufficio Protocollo del Comune.
8. Il subingresso, le modifiche societarie e l'ampliamento relative all'attività di somministrazione soggette a DIA sono sottoposte alle disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11 del presente regolamento.

Art. 13

Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:
 - a) malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
 - b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed

internazionali certificati all' autorità comunale entro trenta giorni dall' inizio del periodo di sospensione;

- c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili come previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*) da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell' ipotesi di cui alle lettere b) e c) l' attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

Art. 14

Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per l' esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l' attività, deve trasmettere al Comune sede dell' esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando il titolo autorizzatorio originale o la denuncia di inizio attività.

Art. 15

Autorizzazione temporanea

1. In occasione di fiere, feste, mercati, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico, sociale e sportivo e di altre riunioni straordinarie di persone, l' autorità comunale rilascia un' autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o aree cui si riferiscono e comunque non superiore a sette giorni.

L' autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di cui agli articoli

7 e 8 nonché
dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

Art. 16

Attività stagionali

1. Ai sensi del comma 110, art. 1, L.R. n. 11/2008, si stabiliscono i seguenti criteri relativi all'apertura delle attività stagionali:
 - a) L'apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande correlati agli stabilimenti balneari corrisponde alla stagionalità prevista annualmente dalla Giunta Regionale – Direzione Sviluppo del Turismo e Politiche Culturali – Demanio Marittimo, con Ordinanza Balneare relativa alle Attività nelle spiagge del litorale abruzzese;
 - b) le altre attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale potranno essere aperti nei seguenti periodi:
 - 1) dal 1° maggio al 30 settembre (mesi cinque);
 - 2) dal 18 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo (giorni venti);
 - 3) dal sabato antecedente la domenica delle Palme al Lunedì successivo alla Pasqua (giorni dieci).

I periodi di apertura e chiusura saranno indicati nei titoli autorizzatori delle attività stagionali.

Art. 17

Validità delle autorizzazioni e/o DIA

1. Le autorizzazioni e/o DIA di somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge; esse hanno validità permanente.
2. Per le attività stagionali la validità è permanente ma l'esercizio della stessa è limitato al periodo indicato sul titolo autorizzatorio, ai sensi del precedente articolo.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 16 del presente regolamento, la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate, restano escluse da quanto previsto nel presente articolo.

Art. 18

La somministrazione di bevande alcoliche

1. Il Comune può vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche

in relazione a esigenze di interesse pubblico.

Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche:

- a) può essere permanente o temporaneo;
- b) può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell' articolo 9 del TULPS;
- c) può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall' assunzione di alcolici e superalcolici.

Il provvedimento di divieto è adottato con Ordinanza Sindacale.

Art. 19

Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico

1. Nel territorio comunale di Silvi può svolgersi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree private e/o pubbliche nel rispetto del presente regolamento e delle norme edilizie vigenti.

Art. 20

Pubblicità dei prezzi

1. L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:
 - a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
 - b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e comunque in luogo leggibile dall'esterno.
2. Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi.
3. Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumato

Art. 21
Inquinamento acustico

1. Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995, n. 447 e DPCM 16/4/1999, n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ai sensi degli artt. 8 e 12 del presente regolamento e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

Per sorgenti sonore non significative si intendono quelle generate da apparecchi radiotelevisivi ed impianti autorizzati ai sensi del comma 101, art.1, L.R. n. 11/2008, ovvero apparecchiature di cui non è possibile dislocare altrove gli altoparlanti, né collegarli ad impianti di amplificazione esterna.

2. In tutti gli altri casi, occorre predisporre la “previsione di impatto acustico” redatta da un tecnico abilitato.

Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o, limitatamente alle attività soggette a DIA, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo.

Nella DIA occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nominativo del tecnico firmatario.

Art. 22
Orari di apertura e chiusura al pubblico

1. L'esercente di attività di somministrazione di alimenti e bevande determina l'orario di apertura al pubblico della propria attività nel rispetto dei limiti stabiliti dall'autorità comunale ai sensi del presente articolo.
2. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione dell'Autorità. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata.
3. Gli esercenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità comunale l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un

intervallo di chiusura intermedia.

Gli esercenti hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale.

L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto e le eventuali giornate di riposo mediante l'esposizione di appositi cartelli.

4. La chiusura temporanea deve essere comunicata all'Autorità comunale.
È obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.
5. L'Autorità comunale, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.
6. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio durante tutto l'anno solare, gli esercenti sono tenuti a comunicare all'Autorità comunale con un anticipo di almeno giorni dieci il periodo di chiusura per ferie.
Sulla base di tali comunicazioni, l'Autorità comunale, qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.
7. L'Autorità comunale può stabilire limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed alla quiete.
Tali limitazioni possono essere adottate anche per singole attività o per singole zone del territorio al fine di garantire la salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed alla quiete.
8. È lasciata alla competenza del Sindaco ai sensi del comma 7, art. 50, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., l'emissione delle relative ordinanze di disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente in materia.

Art. 23

Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni e/o DIA

1. Le autorizzazioni e/o le DIA di cui al presente regolamento sono sospese al venir meno del rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, inquinamento acustico.
L'attività viene sospesa per un periodo non superiore a giorni novanta e non

inferiore a giorni tre, salvo proroga quando il ritardo motivato non risulta imputabile all'interessato.

Entro tale termine il titolare può riprendere l'attività una volta ripristinati i requisiti mancanti e riottenuto il titolo abilitativo.

2. Le autorizzazioni e/o le DIA di cui al presente regolamento decadono nei seguenti casi:
 - a) venir meno dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento;
 - b) sospensione volontaria dell'attività per un periodo superiore a 365 giorni salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata istanza.
La proroga non può superare i 180 giorni;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio salvo proroga per motivato ritardo non imputabile all'interessato e a seguito di apposita istanza.

3. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento sono revocate nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione di cui al presente articolo, comma 1, o quando non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - b) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - c) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 9;
 - d) nel caso previsto dal successivo articolo 24, comma 4, lett. c).

4. Per le attività soggette a DIA di cui all'art. 12 del presente regolamento, è disposta la chiusura nei casi previsti dal precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 24

Disciplina delle sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione e/o DIA, o quando queste siano state revocate, sospese o siano decadute, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila ed alla chiusura dell'esercizio.
Alla stessa sanzione soggiace chi conduce un pubblico esercizio in assenza dei

requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui agli artt. da 8 a 22 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila.
3. Nella fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
4. Per le violazioni di cui agli artt. 17-bis e 221-bis del TULPS, si applicano le sottoelencate misure cautelari interdittive ai sensi dell' art. 17-ter del TULPS:
 - a) per la prima violazione accertata ed immediatamente contestata dall' Organo di Controllo, oltre il pagamento della somma prevista in misura ridotta ai sensi delle vigente disposizioni di legge, sospensione dell'attività per la durata di giorni TRE lavorativi e consecutivi;
 - b) in caso di seconda medesima violazione di cui al precedente punto a), accertata nell'anno solare ed immediatamente contestata dall'Organo di Controllo, oltre il pagamento della somma prevista in misura ridotta ai sensi delle vigente disposizioni di legge, sospensione dell'attività per la durata di giorni QUINDICI lavorativi e consecutivi;
 - c) in caso di terza medesima violazione di cui al precedente punto a), accertata nell'anno solare ed immediatamente contestata dall'Organo di Controllo, oltre il pagamento della somma prevista in misura ridotta ai sensi delle vigente disposizioni di legge, REVOCA dell' autorizzazione;
5. Per le violazioni alle disposizioni disciplinanti gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano le sottoelencate misure cautelari interdittive ai sensi dell' art. 17-ter del TULPS:
 - a) per la prima violazione accertata ed immediatamente contestata dall' Organo di Controllo, oltre il pagamento della somma prevista in misura ridotta ai sensi delle vigente disposizioni di legge, sospensione dell'attività per la durata di giorni DIECI lavorativi e consecutivi;
 - b) in caso di seconda medesima violazione di cui al precedente punto a), accertata nell'anno solare ed immediatamente contestata dall'Organo di Controllo, oltre il pagamento della somma prevista in misura ridotta ai sensi

- delle vigente disposizioni di legge, sospensione dell'attività per la durata di giorni QUINDICI lavorativi e consecutivi;
- c) in caso di terza medesima violazione di cui al precedente punto a), accertata nell'anno solare ed immediatamente contestata dall'Organo di Controllo, oltre il pagamento della somma prevista in misura ridotta ai sensi delle vigente disposizioni di legge, REVOCA dell'autorizzazione;
6. Per il mancato rispetto dei turni di cui all'art. 1, comma 137 della L. R. 11/08, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del turno non osservato.
7. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dall'art. 1, commi 140 e 141 della L. R. n. 11/08 e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale;
8. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altro provvedimento comunale in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sarà pubblicato anche sul sito Ufficiale del Comune di Silvi.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti Leggi nazionali e Regionali.

PUNTO NUMERO 11 all'ordine del giorno “Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

PRESIDENTE: Riferisce l'Assessore Carlo Flagella.

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: grazie Presidente. Questo è il seguito del punto precedente. Prima

abbiamo parlato del commercio e adesso parliamo dei pubblici esercizi. La norma non ha modificato niente rispetto alla precedente per quanto riguarda i pubblici esercizi, dobbiamo solo fare il recepimento, perché le autorizzazioni non vengono chieste più sulla base della vecchia norma ma vengono chiesti sulla base della legge 11 regionale, né più né meno. L'unica scelta politica fatta su questi criteri comunali per rilasciare le licenze di somministrazione, l'unica scelta politica, stavo dicendo, è che non abbiamo messo parametri agli esercizi pubblici, non abbiamo messo limiti agli esercizi pubblici, nel senso che non ci sono parametri che stabiliscono il numero, quindi non è stata contingentata la... Le motivazioni sono, uno per lasciare libero mercato e libertà agli operatori di muoversi con più libertà, tranquillità. L'altro punto è che la norma regionale...

PRESIDENTE: scusi Assessore. Per cortesia, invito i Consiglieri a rientrare in aula perché non mi sembra corretto che un Assessore parla e nessuno ascolta.

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: grazie Presidente. L'altra motivazione è nata dal fatto che la norma regionale non distingue più le licenze di tipo A e le licenze di tipo B com'era una volta, ovvero i ristoranti e bar, la licenza è unica, è di somministrazione di alimenti e bevande. Poi è l'operatore che dice "faccio il barista oppure"... cioè è dominante il bar o è dominante la somministrazione, quindi il ristorante. Per cui noi andremo a reperire un numero... Quasi tutti i ristoranti hanno anche la licenza di bar e il Comune ritirebbe le licenze di bar per chi non li fa o di ristorante per chi fa il bar. Per cui avremmo avuto a disposizione un numero...

INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: per quanto riguarda il mare dobbiamo fare un distinguo. Gli stabilimenti balneari a Silvi marina sono di due specie: 1) ha la licenza di ristorante oppure ha la licenza di bar, quello è un esercizio pubblico né più né meno come il bar che sta sulla strada, come il ristorante che sta sulla strada, quelli che hanno proprio la licenza di ristorante; poi abbiamo la licenza di stabilimento balneare con agganciata la ex licenza di tipo C che è una licenza che ti dava l'opportunità di fare somministrazione di alimenti e bevande solo ai clienti che avevano un posto ombrellone. Quella è stata aggirata con la DIA, nel senso che il proprietario dello stabilimento balneare fa la richiesta di DIA all'inizio della stagione e in quel caso la DIA sostituisce la licenza di tipo C e in quel caso la somministrazione può essere fatta solo ed esclusivamente per il personale, per i clienti che stanno stanziali e che hanno l'ombrellone. Questa è la regola che non mi sono inventato io ma che è la norma. L'abbiamo viscerata in più occasioni, anche nei convegni che abbiamo fatto.

INTERVENTI FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: non possono somministrare per gli altri, possono somministrare solo per i... Come gli alberghi che hanno il ristorante possono somministrare solo per gli alloggiati, diversamente devono munirsi della licenza di ristorante. È logico, ma questo è un aspetto sanitario. Cioè, quando si fa la DIA si fa non solo la DIA di carattere amministrativo, cioè chiede la licenza per, ma si fa la DIA anche di carattere sanitario dove dico "io chiedo la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande" e verrà un tecnico, un medico a vedere se la cucina è a norma, eccetera. È logico poi però che la licenza di tipo C, la ex licenza di tipo C che oggi è la DIA, sarà vincolata a orari e a regole dello stabilimento balneare, non sarà vincolata alle regole...

INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: ma fino a una certa ora. Alle 23.00 lo stabilimento balneare dovrebbe abbassare la serranda.

INTERVENTI FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: ma pure prima. Anzi prima chi aveva la licenza di tipo C somministrava anche agli esterni. Chi teneva la licenza di tipo C somministrava agli esterni, invece oggi non si somministra più agli esterni, si somministra solamente ai clienti dello stabilimento balneare. C'è una limitazione in questo senso. A controllare ci pensa la Capitaneria di Porto, i Vigili Urbani e i Carabinieri.

INTERVENTI FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: tutti quanti quelli che avevano organizzato con la cucina avevano il tipo C, perché non prendevano la A o la B, perché significava avere un'altra attività. Ce ne sono due o tre a Silvi di stabilimenti balneari che hanno la licenza di tipo A, uno è il Pie' D'Oro e l'altro le Hawai e ce n'è un altro, non mi ricordo. Ma perché? Perché hanno le strutture fatte in modo tale che possono ospitare anche d'inverno, perché se vai al Pie' D'Oro ci sta il riscaldamento.

INTERVENTI FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: sempre la legge 11 che li raggruppava e noi le abbiamo scisse in due azioni separate per risparmio solamente.

INTERVENTI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE: ci sono interventi? No. Allora passiamo alla votazione? Prego. La parola all'Assessore Conte.

ASSESSORE CONTE LUCA: volevo domandare al Consigliere Flagella, siccome si parlava che il Comune potrebbe riacquisire un certo numero di licenze, avere a disposizione, vale per tutti? Cioè chi ha la doppia licenza, ristorante e bar, la deve restituire o poi si creano casi magari di speculazione, dice "io me la vendo piuttosto che darla indietro al Comune"?

PRESIDENTE: risponde l'Assessore Flagella.

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: con il recepimento della norma della legge regionale 11 non facciamo altro che bloccare il commercio di licenze, nel senso no che le blocchiamo nel senso che non le fanno più, che è libero. Chi vuole una licenza viene in Comune e la chiede, se ha i requisiti per poter esercitare, professione, moralità, spazi, sanitari, eccetera, la può avere tranquillamente. Come la 114, dopodiché le licenze non erano più... perché nessuno la chiedeva, in quanto andavi in Comune, la chiedi e te la dà. Il fatto di riconsegnare le licenze, ho detto prima che non c'è più questa... avremmo avuto a disposizione un numero di licenze da ripiazzare sul mercato, però con il fatto che abbiamo liberalizzato, pure riprendendo licenze non serve. E le ditte che hanno due licenze devono fare la dichiarazione, se rientra tra una delle 15, cioè deve dichiarare se rientra in una delle 15 tipologie di somministrazione

prevista dalla legge stessa. La legge ha previsto un numero di tipologie, che va dalla locanda a quello specializzato per il pesce, ristorante di pesce, al bar, al bar gelateria, eccetera, uno vede qual è l'attività principale, la dichiara, c'è un modello che l'ufficio SUAP ha messo a disposizione per dichiarare questo, come deve dichiarare anche gli orari, perché ci sta un regolamento sugli orari che può stare aperto minimo cinque ore, deve stare aperto l'esercizio pubblico, massimo 18 ore.

INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: esatto. Ecco perché ho detto che sono due cose diverse. Chi ha la licenza rientra in una tipologia e chi non ha la licenza rientra nella tipologia dello stabilimento e finisce con lo stabilimento. L'esistente rimane. Chi ce l'ha già rimane, anzi!

INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: però non è che possiamo modificarla. È una norma e la possiamo solo recepire. Non è che possiamo dire "Non mi piace e la voglio fare così". Non la possiamo fare. Per esempio sull'inquinamento acustico prima non si facevano dichiarazioni. Adesso quando si richiede la DIA, nel caso... oppure quando si rilascia la licenza c'è il rispetto delle norme in materia di acustica. Deve dichiararlo, deve dichiarare di aver fatto un'autodichiarazione ma di aver fatto uno studio sull'ambiente per vedere fino a che punto inquina o non inquina.

INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE FLAGELLA CARLO: esatto, è un'autodichiarazione. Però poi se andiamo alla musica entrano in ballo altre regole, mentre qui per la ristorazione semplicemente basta l'autocertificazione. Se stabiliamo di fare musica o di ascoltarla entrano in ballo altre certificazioni da fare. Mi pare che sia pubblicato sul sito nostro, quindi lo puoi stampare tranquillamente. Il SUAP tutti i modelli li abbiamo messi in linea. Faceva parte di quel progetto di sviluppo di sportello unico che doveva servire anche di servizio. Ci abbiamo messo cinque anni però qualcosina abbiamo fatto. Il fatto di portare progetti come quello della Serenissima di stasera dipende dalla conoscenza della regola da parte dei tecnici. Io ho scoperto purtroppo che parecchi tecnici non conoscono questa procedura, i tecnici esterni non conoscono questa procedura e quindi non la propongono. Però non è niente di straordinario, perché se io chiedo al Comune di ampliare la Serenissima con una politica economica previgente di territorio già allargato, come diceva prima Gianni, quindi io presento il progetto col piano già fatto o lo presento col piano non fatto, è sempre il progetto che presento. Ci possono stare tre incontri, due incontri di conferenza servizi, però è sempre... Anzi fino a quando non cambi la destinazione non presenti progetto definitivo, quindi sono progetti di massima e basta. Grazie.

PRESIDENTE: se non ci sono altri interventi possiamo votare.

IL PRESIDENTE METTE A VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO LA PROPOSTA DI DELIBERA

IL CONSIGLIO APPROVA

PRESIDENTE: il Sindaco fa una proposta.

SINDACO: chiedo, vista l'ora tarda, sembrerebbe che ci sia la volontà di sospendere, allora chiederei, per una questione, perché è un'opera importante alla quale dobbiamo dare priorità, di anticipare i punti 2, 3 e 4 dell'ordine di Consiglio dell'integrazione, di anticiparli, fare questi punti e poi magari sospendiamo il Consiglio. Poi sospendiamo.

PRESIDENTE: Consigliere Marinelli.

CONSIGLIERE MARINELLI ALFONSO: grazie. Il Sindaco mi ha anticipato, ma avevo le stesse intenzioni perché visto e considerato l'orario, visto e considerato anche che ci sono abitanti di Pianacce e quindi fremono pure per questa opera che finalmente gli venga accolta, io direi di posticipare il punto numero 3... di anticipare il punto numero 3, ma soltanto il punto numero 3 e non gli altri.

INTERVENTI FUORI MICROFONO

CONSIGLIERE MARINELLI ALFONSO: siamo d'accordo.

PRESIDENTE: votiamo la proposta.

IL PRESIDENTE METTE A VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO LA PROPOSTA IL CONSIGLIO APPROVA

Parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO SUAP
F.to sig. Luigi De Sanctis

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
D'ISIDORO ENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSUMARRA GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; pubblicazione n. 0

Silvi, li 08/06/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSUMARRA GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
- E' divenuta esecutiva il giorno 18/06/2009 perchè decorsi 10 giorni da quello successivo all'inizio del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Silvi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSUMARRA GIUSEPPE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Silvi, li